



ORDINANZA SINDACALE n.22/2025 DEL 25/08/2025

OGGETTO:

ORDINANZA di RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONE PERICOLANTE IN VICOLO DELLA FUCINA 2 DI CAMPERTOGNO - FOGLIO 10 MAPPALE N. 558.

IL SINDACO

Preso atto che in Vicolo della Fucina 2 in data 14/08/2025 si è rilevata l'esistenza di una parte di copertura in lamiera pericolante che avrebbe potuto creare un pericolo per la pubblica incolumità;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 20 del 14/08/2025 di sospensione del traffico veicolare tratto dal Ponte di Pietra sul fiume Sesia sino a fine Via Remo Viotti e su tratto di strada comunale in Fr.ne Tetti Vicolo della Fucina fino a completa sistemazione;

Visto il primo intervento di rimozione della parte pericolante da parte del personale dei VVF in data 14/08/2025;

Dato atto che con verbale dei VVF prot. 0007234 del 14/08/2025 si intimava a procedere con l'interdizione del tratto di vicolo della Fucina nel tratto adiacente all'abitazione sita al civico 2 fino ai lavori di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza degli elementi di copertura dello stabile;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 14/08/2025 di revoca parziale Ordinanza n°20/2025 di sospensione del traffico veicolare e pedonale tratto dal Ponte di Pietra sul fiume Sesia sino a fine Via Remo Viotti;

Rilevato che il suddetto immobile risulta di proprietà dei seguenti sig.ri:

- SERRA IOLE (19/09/1956) {Proprietà} {16,67%};
- SERRA DARIO (28/02/1962) {Proprietà} {16,67%};
- SERRA VANDA (21/09/1958) {Proprietà} {16,67%};
- DE TOMASI GISELLA (24/07/1954) {Usufrutto} {50,00%};
- SERRA ANDREA (28/06/1982) {Nuda proprietà} {50,00%};

Considerato che è opportuno rimuovere il pericolo in atto per evitare dannose conseguenze alle persone e cose, avuto riguardo dal fatto che le opere in oggetto sovrastano la strada pedonale di proprietà Comunale;

Riconosciuto l'urgenza ed inderogabile necessità di procedere alla rimozione del pericolo in argomento;

Visto l'art.51, comma 2°, del DLgs.267/2000.

ORDINA

Ai Sig.ri SERRA IOLE, SERRA DARIO, SERRA VANDA, DE TOMASI GISELLA e SERRA ANDREA, l'immediata messa in sicurezza dell'immobile entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente con avvertenza che, in caso di inadempienza, stante il carattere d'urgenza, provvederà direttamente il Comune, addebitando le spese a suo carico.

DISPONE

Che una volta ultimati i lavori di messa in sicurezza venga trasmessa a questo Ente una relazione tecnica firmata da tecnico abilitato nella quale si dichiara che l'immobile in oggetto non rechi più pericolo per la pubblica incolumità al fine di procedere con la riapertura del tratto di strada comunale interdetto.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia notificata tramite posta ai Sig.ri SERRA IOLE, SERRA DARIO, SERRA VANDA, DE TOMASI GISELLA e SERRA ANDREA, ed esposta sul sito web istituzionale dell'Ente.

AVVISA

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si comunica che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo regionale Piemonte o, alternativamente, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua notifica, ai sensi artt. 13,29 e 41 del D.Lgs.2.7.10 n.104 e 8-9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

Campertogno, 25/08/2025

Il SINDACO
Dr.ssa Miriam Giubertoni

